



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MONZA**

**Sezione Terza Civile  
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali**

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Presidente  
Giudice  
Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 169-1/2025**  
promosso da

Conclusioni nell'interesse di

**DICHIARARE** aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I.I. la procedura di liquidazione controllata dei sig.ri

**NOMINARE** il Liquidatore;

**DISPORRE** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**REVOCARE** il pignoramento del quinto eventualmente gravante sullo stipendio mensile della



**FISSARE** i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.I. in euro 2.268,50 su base mensile, oltre all'importo necessario per la locazione di un nuovo immobile ove trasferirsi, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o secondo equità;

**STABILIRE** idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza di apertura;

**ORDINARE** l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore;

**FISSARE** nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza di apertura della procedura di liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 279 del C.C.I.I. e della relativa esdebitazione;

**AUTORIZZARE** la sig.ra \_\_\_\_\_ a mantenere attivo il conto corrente e le carte a lei intestate per la gestione dello stipendio;

**AUTORIZZARE** il sig. \_\_\_\_\_ a mantenere attivo il conto corrente a lui intestato e le carte

**DISPORRE** che venga esclusa l'autovettura di proprietà della sig.ra \_\_\_\_\_ dalla liquidazione controllata per i motivi esposti in narrativa o, in subordine, nell'ipotesi in cui venga negata l'esclusione, disporre che venga autorizzato il suo utilizzo per tutta la durata della procedura di liquidazione controllata;

**DISPORRE** che venga esclusa l'autovettura di proprietà del sig. \_\_\_\_\_ dalla liquidazione controllata per i motivi esposti in narrativa o, in subordine, nell'ipotesi in cui venga negata l'esclusione, disporre che venga autorizzato il suo utilizzo per tutta la durata della procedura di liquidazione controllata;

**SOSPENDERE** con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del Codice civile.

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

#### Premesso che:

- con ricorso depositato il 27.05.2025, hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;



- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'ideale certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso dei debitori e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. la quale ha:
  - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria dei debitori;
  - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
  - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto risiedono da oltre un anno a il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII.



Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di soci illimitatamente responsabili.

Conseguentemente, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- sussiste altresì il presupposto per l'apertura della procedura familiare in ragione dello stato di coniugi, certificato dal doc. 2 bis, e dell'origine comune del sovraindebitamento;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 263.067,98, e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da:
  - beni immobili: la casa coniugale, appartamento di due locali e servizi, oltre box, di proprietà di entrambi i debitori, sito in \_\_\_\_\_ il cui valore risulterebbe pari ad € 145.000,00 (cfr. stima di massima operata da agenzia immobiliare – doc. 4 bis);
  - beni mobili registrati: autovettura \_\_\_\_\_ immatricolata nell'anno 2010, intestata a \_\_\_\_\_ il cui valore odierno si attesta intorno ad € 1.000,00; autovettura \_\_\_\_\_ – acquistata nell'anno 2009, in comproprietà con altra persona e oggi del valore di € 1.000,00;
  - Conto Corrente: \_\_\_\_\_ – intestato a \_\_\_\_\_, con un saldo finale al 31/03/2025 di € 1.517,77; \_\_\_\_\_ – intestato ad \_\_\_\_\_ dal saldo attivo al 31/12/2024, pari ad € 1.595,23;
  - Redditi da lavoro: retribuzione mensile lorda di circa € 2.578,00, percepita da \_\_\_\_\_ impiegata a tempo indeterminato presso il \_\_\_\_\_



come insegnante presso

Il ricorrente

ad oggi

risulta privo di occupazione.

- Come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 145.000,00 (oltre il saldo disponibile nei due conti correnti pari a complessivi € 3.113,00 e al ricavato della vendita delle due autovetture) è superiore ai crediti prededucibili già maturati, pari ad € 7.423,64 (compenso dell'OCC al netto dell'acconto già versato) ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 2.505,62 (compenso dell'Advisor legale);
- i ricorrenti possono essere autorizzati all'utilizzo dell'autovettura in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro. Non ricorrono le condizioni per l'autorizzazione all'uso del secondo veicolo, in comproprietà, pertanto il liquidatore potrà procedere al realizzo della quota;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

**P.Q.M.**

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

NOMINA Giudice Delegato per la procedura

NOMINA Liquidatore

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica



certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;  
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;

AUTORIZZA i debitori ad utilizzare l'autovettura

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, valutata la composizione del nucleo familiare, eventuali specifiche esigenze di salute, nonché verificata tutta la documentazione bancaria relativa all'ultimo trimestre, a rendere

motivato parere in ordine all'effettiva situazione reddituale dei debitori e alla quantificazione delle spese necessarie al mantenimento della famiglia;

- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 18.6.2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

